

NOTAIO
PAOLO CASTELLARI
Corso A. Saffi n. 39
48018 FAENZA (RA)
Tel./Fax 0546 - 665968

REPERTORIO N. 56474
RACCOLTA N. 15588

VERBALE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di luglio
11/07/2023

alle ore 20 (venti) e 45 (quaranta cinque).

In Ravenna (RA), frazione Porto Fuori, Via Combattenti Alleati n. 22.

Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, con studio in Corso Saffi n. 39, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa rinunzia del comparente e con mio consenso

È PRESENTE

il Signor:

- TORSANI FABRIZIO, nato a RIMINI (RN già FC) il 08 agosto 1965, con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Organo di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'associazione di promozione sociale – non riconosciuta – denominata **Comitato Sagre Porto Fuori APS**, con sede a **RAVENNA (RA)**, frazione Porto Fuori, in Via Combattenti Alleati n. 22, **C.F. 92072530394**, iscritta al RUNTS, associazione di nazionalità e costituzione italiana, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata e riunita la riunione dell'Organo di Amministrazione della medesima associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- **incontro con il notaio per l'acquisizione della Personalità Giuridica.**

Il comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale della riunione, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi di legge e di statuto, nella sua qualità di Presidente dell'Organo di Amministrazione, il comparente assume la presidenza della riunione e pertanto, constata e dichiara che:

a) la presente riunione è stata convocata ai sensi di legge e dello statuto dell'Associazione;

b) per l'Organo di Amministrazione risultano presenti tutti i membri come risultano dal prospetto di rilevazione delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dai presenti che dichiarano di ben conoscerlo.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che la riunione è regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto dell'associazione e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti gli intervenuti ben informati sulle materie da trattare.

Iniziando la trattazione, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità e l'utilità di procedere con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica tramite il RUNTS.

A tal proposito ricorda ai presenti che da ultimo con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2022, registrato a Ravenna in data 08 giugno 2022 al n. 1766 serie 3 si è operata la modifica dello statuto e adeguamenti alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.) che ha visto tra l'altro anche la

Registrato a Faenza
il 12/07/2023
al n. 2420 serie 1T
esatti Euro 0,00

variazione della denominazione in quella attuale, adottando pertanto un nuovo ed attuale statuto dell'associazione;

- ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica occorre procedere con la formalizzazione sotto forma di atto pubblico dell'attuale vigente statuto, al quale NON si ritiene di apportare modifiche (che comunque richiederebbero l'approvazione dell'Assemblea) in quanto si ritiene già idoneo ed adeguato alla normativa vigente, con il detto verbale di assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2022.

Il Presidente poi chiarisce che non dovendosi apportare modifiche all'attuale testo dello statuto dell'associazione, l'Organo di Amministrazione che la rappresenta è idoneo a procedere con gli adempimenti e formalità necessari per presentare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

Quindi, l'Organo di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti i presenti, e quindi all'unanimità

DELIBERA

a) - di dare corso alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso il RUNTS e di procedere con tutti gli adempimenti e/o atti necessari a tale scopo;

b) - di proseguire nello scopo ed attività fino ad ora svolte e pertanto di confermare la costituzione dell'Associazione denominata **Comitato Sagre Porto Fuori APS**, confermando l'attuale testo dello statuto dell'associazione adottato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2022, registrato a Ravenna in data 08 giugno 2022 al n. 1766 serie 3, come sopra esposto dal Presidente;

c) - di dare mandato al Legale Rappresentante pro – tempore, di fare tutto quanto necessario, opportuno ed utile per l'esecuzione della presente delibera, nulla escluso od eccettuato ivi inclusa la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Il testo dello statuto dell'associazione, nella formulazione adottata con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2022, registrato a Ravenna in data 08 giugno 2022 al n. 1766 serie 3, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dai presenti che dichiarano di ben conoscerlo.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 (in particolare commi 4 e 5) e dall'art. 104 (in particolare comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dalla Risoluzione n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, di Roma in data 21/12/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21 (venti uno) e 00 (zero zero).

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente con mio consenso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di due fogli per tre facciate scritte fin qui.

FIRMATO:

FABRIZIO TORSANI
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

ELENCO PRESENZE CONSIGLIO DIRETTIVO CON NOTAIO PAOLO CASTELLARI

11 LUGLIO 2023 ORE 20.30 C/O LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IN VIA COMBATTENTI ALLEATI N.22

NOME E COGNOME CONSIGLIERE	FIRMA PRESENZA
SUSI SIBONI- CONSIGLIERE	Presente in audio video conferenza
DEBORAH VAJARELLI- CONSIGLIERE	Vajarelli
MAURA BALESTRI- CONSIGLIERE	Balestri Maura
FABRIZIO TORSANI- PRESIDENTE	Fabrizio Torsani
GABRIELE MINARDI - CONSIGLIERE	G. Minardi
GIAN PAOLO BENVENUTI- CONSIGLIERE	Benvenuti
SECONDO GALASSI- CONSIGLIERE	Secon. Galassi
ANGELO DETTI- CONSIGLIERE	Angelo Detti
LORIS LORENZI – VICE PRESIDENTE	Loris Lorenzi
GABRIELE MONTALTI- CONSIGLIERE	Montalti
ROSANNA RICCIARDELLA- CONSIGLIERE	Presente in audio video conferenza

Fabi. Tar

Fabi

Castelli



**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Comitato Sagre Porto Fuori APS"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"Comitato Sagre Porto Fuori APS"**, con sede in Ravenna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati e di terzi, nei seguenti ambiti:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/17;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. assumere, per la comunità di Porto Fuori, la funzione di luogo di incontro ed aggregazione della cittadinanza nel nome di interessi culturali, assolvendo una funzione sociale di crescita e maturazione umana e civile;
2. promuovere la condivisione di idee, riflessioni e discussioni che abbiano per oggetto la vita dell'essere umano nella società odierna e le prospettive di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo della socialità nella comunità di Porto Fuori;
3. organizzare attività culturali, ricreative, aggregative, sociali di ogni genere, nonché feste popolari e sagre di paese, fiere, iniziative e manifestazioni di vario genere;
4. raccogliere fondi con cui sostenere associazioni o altri enti che si siano dimostrati meritevoli di collaborazione ed aiuto o con cui sostenere attività e progetti comunque gestiti, purché di indiscutibile utilità sociale e di primario aiuto a persone in condizione di svantaggio o bisognose di aiuto;
5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e

strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'articolo 9.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione cagionata da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. In caso di ricorso, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Sempre in caso di ricorso, l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio senza ricorso vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; in caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato tramite gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente a cui il medesimo deve dare seguito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie ed infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività di volontariato. L'associazione è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi. Le caratteristiche di tali polizze rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo).
- il Revisore legale dei conti (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee ha diritto al voto chi è socio da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea può prevedere anche interventi dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- se attivato, elegge i membri o il membro dell'Organo di controllo ed è titolare della relativa azione di revoca;
- se attivato, elegge il Revisore legale dei conti ed è titolare della relativa azione di revoca;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, su proposta dell'Organo di amministrazione;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o su proposta dell'Organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non votano.

Art. 10 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri da undici a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Se il primo dei non eletti non c'è o non accetta, all'integrazione dell'Organo di amministrazione provvede l'Assemblea ordinaria alla prima occasione

utile. Anche in questo caso il nuovo amministratore eletto resta in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, la consigliatura s'intende conclusa e l'Assemblea deve provvedere senza indugio a nuove nomine. L'Organo di amministrazione:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera eventuali regolamenti interni dell'Organo di amministrazione;
- predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- delibera circa l'individuazione e la realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per *e-mail* o altro mezzo di comunicazione scritta, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo.

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che i documenti di bilancio siano stati redatti in conformità alle norme di legge. Gli stessi documenti danno atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo. La funzione può essere svolta anche da una società di revisione legale.

Se nominato, il Revisore legale dei conti ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e di eventuali altri organi.

Art. 15 – Pubblicità e trasparenza

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO: FABRIZIO TORSANI
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Paolo Castellari, Notaio in Faenza (RA), con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del numero Seriale Certificato: 493b, scopi 0.4.0.194112.1.2 - 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7 - 1.3.76.16.6 - vigente fino alle ore 06:06:18 del 05/08/2026 – CNN 1203412 - rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia, composta di numero 11 (undici) facciate - oltre la presente - su numero 6 (sei) fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Faenza (RA), Corso A. Saffi n. 39, data di apposizione della firma digitale.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Castellari